



# COMUNE DI ALLEGHE

## ORDINANZA N. 82 DEL 25/12/2024

Settore proponente: SINDACO

**OGGETTO:**

**DIVIETO TEMPORANEO DI ACCENSIONE, LANCIO E SPARO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, MORTARETTI, PETARDI, BOMBETTE, LANTERNE CINESI E ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI, ACCENSIONE DI FALÒ E ATTIVITÀ SIMILI NEL CENTRO ABITATO E NELLE AREE PERIFERICHE CARATERIZZATE DA PRATI, STOPPIE E BOSCHI DIFFUSI DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 29 DICEMBRE 2024 AL 07 GENNAIO 2025**

### IL SINDACO

PREMESSO che il territorio del Comune di Alleghe è caratterizzato da prati, stoppie e boschi diffusi vicini alle abitazioni nonché dalla presenza sia all'interno dei nuclei abitati, sia al loro esterno, di numerosi fienili e costruzioni in legno;

RITENUTO pertanto che tale situazione e le particolarità del territorio rendono molto elevato il rischio di incendi;

CONSIDERATO:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno, oltre che con strumenti innocui, anche mediante il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo da parte della cittadinanza registra un incremento indiscriminato, consistente e pericoloso, sia nei giorni immediatamente precedenti che in quelli successivi all'evento;
- che esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi la cui vendita è ammessa al pubblico, trattandosi comunque di materiali esplosivi, in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che seppur in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati senza le opportune cautele in luoghi affollati o da bambini;
- che serie conseguenze negative possono verificarsi anche a carico degli animali d'affezione e della fauna selvatica, poiché il fragore dei botti, oltre a provocare evidenti reazioni di spavento, spesso li disorienta, esponendoli al rischio di smarrimento o investimento;
- che l'utilizzo di petardi e botti può determinare una serie di conseguenze negative per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- che analogamente è esposto ai medesimi rischi l'ambiente che ci circonda;
- Che l'uso di petardi, botti, lanterne cinesi e simili comporta un reale pericolo di innesco di incendi;

CONSIDERATA la particolare situazione dei boschi del Comune di Alleghe, colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2018 (tempesta Vaia), che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo;



# COMUNE DI ALLEGHE

---

CONSIDERATA la particolare situazione attuale dei boschi che, a causa di una diffusa infestazione di bostrico, presentano un elevato numero di piante di abete rosso secche in piedi;

VISTE le scarse precipitazioni nevose;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra eventuali interventi di spegnimento risulterebbero estremamente difficoltosi se non addirittura impossibili;

CONSIDERATO che, oltre alla tutela delle persone, è necessario provvedere anche alla protezione degli animali, sia domestici che selvatici, particolarmente sensibili all'impatto delle detonazioni di fuochi pirotecnici e giochi artificiali, che spesso causano veri e propri traumi;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, sia assolutamente necessario disciplinare l'accensione di fuochi nel centro abitato e nelle aree periferiche del territorio comunale, caratterizzate da prati, stoppie e boschi, siano essi falò, fuochi d'artificio (petardi, bombe, mortaretti e altri artifici pirotecnici), al fine di prevenire in maniera assoluta il rischio di principi d'incendio;

RILEVATA La necessità di provvedere in merito, esclusivamente al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, nonché la protezione del territorio e degli animali domestici e selvatici;

VISTO l'art. 703 del Codice Penale;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 54 co.4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

VISTO lo Statuto Comunale;

## ORDINA

**PER I MOTIVI ESPRESSI NELLA NARRATIVA, CHE SI INTENDONO QUI INTEGRALMENTE RIPORTATI E CONFERMATI:  
CON DECORRENZA DAL 29 DICEMBRE 2024 E FINO AL 07 GENNAIO 2025 COMPRESO:**

**1. IL DIVIETO, NEL CENTRO ABITATO E NELLE AREE PERIFERICHE DEL TERRITORIO COMUNALE, CARATTERIZZATE DA PRATI, STOPPIE E BOSCHI, DI ACCENSIONE, LANCIO E SPARO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, MORTARETTI, PETARDI, BOMBETTE, LANTERNE CINESI E ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI, NONCHÉ DI ACCENSIONE DI FALÒ E ATTIVITÀ SIMILI;**

**2. CHE GLI AMMINISTRATORI E I GESTORI DI MULTIPROPRIETÀ, APPARTAMENTI E STRUTTURE RICETTIVE INFORMINO I RESIDENTI DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PERSONE DI LINGUA STRANIERA. IN CASO DI GRUPPI ORGANIZZATI,**



# COMUNE DI ALLEGHE

---

**ASSOCIAZIONI O COLONIE DI MINORI, SARANNO ACCERTATE EVENTUALI CONTRAVVENZIONI A CARICO DEI RESPONSABILI.**

## **DISPONE**

Di trasmettere copia della presente ordinanza al Prefetto della Provincia di Belluno;

Di incaricare il personale di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine Pubblico alla vigilanza di quanto disposto con la presente ordinanza;

Che venga data la più ampia diffusione della presente Ordinanza;

## **INFORMA**

Che la presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo on line del Comune di Alleghe;

Che avverso la presente ordinanza è possibile esperire, ai sensi dell'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 alternativamente, i seguenti rimedi:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza della presente, ai sensi degli artt. 29 e 41 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza della presente, ai sensi dell'art. 8 e ss. D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

**IL SINDACO**  
**Daniilo De Toni**

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)